

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° 1564 del 5 / 10 / 2017

Prot. gen. n° 24561 del 4 / 10 / 2017

Ordinanza n. **669** del 28/09/2017

OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti siti in Amatrice, Frazione Configno, al Foglio 88 – particelle 26 e 28.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE i fabbricati siti nella frazione Configno, identificati al NCEU al Foglio 88 part. ILe 26 e 28 sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che gli immobili in argomento risultano intestati catastalmente ai sig.ri: Salvi Sergio, Salvi Wanda, Salvi Wilma (part. 26 – sub 2 e part. 28 – sub 2) e Raspagliosi Rita (part. 26 – sub 3 e part. 28 – sub 3);

DATO ATTO, altresì, che i manufatti di che trattasi non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento agli intestatari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo ricorrendo, se del caso, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante “*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*”;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante “*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*”;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: “*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*”;

CONSIDERATO l’aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 09 del GTS riunitosi in data 31/01/2017, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto: “*Trattasi di edificio adibito a civile abitazione su due livelli costituito da muratura irregolare mista con travi e copertura in legno. Lo stato di danno appare caratterizzato da crolli parziali del paramento murario interno, cinematismo fuori piombo del pilastro in pietra che regge le travi del loggiato fronte strada. E’ presente inoltre uno scivolamento del manto di copertura in coppi su tutto il perimetro. Stante quanto sopra si propone la demolizione parziale del fabbricato della parte fronte strada adibita a loggiato, con rischio crollo su pubblica via, previo taglio delle travi di copertura e successiva rimozione delle tegole pericolanti. Da verificare l’accessibilità e manovrabilità dei mezzi di demolizione.*”;

DATO ATTO che l’intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l’ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall’articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l’indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell’avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)*);

VISTO l’articolo 50, comma 5 e l’articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE è stata emessa precedente ordinanza n.111 del 20/02/2017 avente lo stesso oggetto, ma che quest’ultima ordinava che “*il detto intervento venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco*”;

TENUTO CONTO che quanto disposto con l’ordinanza n.111 del 20/02/2017, non è stato eseguito;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti presenti nel territorio del Comune di Amatrice;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto di dover revocare l'Ordinanza Sindacale n. 111 del 20/02/2017 e procedere all'adozione di una nuova ordinanza per i motivi sopra esposti;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 111 del 20/02/2017 per le motivazioni di cui in premessa;

la demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati, siti nella Frazione Configno, identificato al NCEU al Foglio 88 part.lla 26 e 28, meglio indicati nell'estratto di mappa allegato, intestati catastalmente ai sig.ri: Salvi Sergio, Salvi Wanda, Salvi Wilma (part. 26 – sub 2 e part. 28 – sub 2) e Raspagliosi Rita (part. 26 – sub 3 e part. 28 – sub 3), al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 09 del 31/01/2017, allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i fabbricati in parola: *“Trattasi di edificio adibito a civile abitazione su due livelli costituito da muratura irregolare mista con travi e copertura in legno. Lo stato di danno appare caratterizzato da crolli parziali del paramento murario interno, cinematisimo fuori piombo del pilastro in pietra che regge le travi del loggiato fronte strada. E' presente inoltre uno scivolamento del manto di copertura in coppi su tutto il perimetro. Stante quanto sopra si propone la demolizione parziale del fabbricato della parte fronte strada adibita a loggiato, con rischio crollo su pubblica via, previo taglio delle travi di copertura e successiva rimozione delle tegole pericolanti. Da verificare l'accessibilità e manovrabilità dei mezzi di demolizione.”*;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito *“Programma di demolizioni”*, secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di “de-compattazione” e “pettinatura” delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;

- al COI;
- alla Struttura di Missione “Sisma Centro Italia”;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l’azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza agli intestatari catastali degli immobili, sopra specificati, oggetto del presente provvedimento, secondo i dispositivi normativi afferenti.

Amatrice, li 28/09/2017

IL SINDACO
Pirozzi Sergio



SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **009** del **31/01/2017**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.






DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

Trattasi di edificio adibito a civile abitazione su due livelli costituito da muratura irregolare mista con travi e copertura in legno. Lo stato di danno appare caratterizzato da crolli parziali del paramento murario interno, cinematico fuori piombo del pilastro in pietra che regge le travi del loggiato fronte strada. E' presente inoltre uno scivolamento del manto di copertura in coppi su tutto il perimetro.

PARERE DELLA COMMISSIONE


SOPRALLUOGO Iniziato il 31/01/2017 ore 12:15 Finito il 31/01/2017 ore 12:25 <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile <input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input checked="" type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
	Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	STIMA URGENZA TECNICA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	STIMA DURATA INTERVENTO 3(giorni)
Allegati al presente documento Num. All. <input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico <input type="checkbox"/> Altro	Note: Stante quanto sopra si propone la demolizione parziale del fabbricato della parte fronte strada adibita a loggiato, con rischio crollo su pubblica via, previo taglio delle travi di copertura e successiva rimozione delle tegole pericolanti. Da verificare l'accessibilità e manovrabilità dei mezzi di demolizione.	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA



	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	MAGRI	MARCO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	CORTELLESI	GIORGIO	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate	IANNICELLI	GIOVANNI	
Tecnico E.I.	D'AMATO	ALESSANDRO	
Tecnico SIBILLEZZA	GIOLA	ADA	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

ALLEGATO FOTOGRAFICO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signatures in blue ink]